Firmato da: Elena Spina Motivo:

Data: 07/12/2023 17:29:47

Avv. Elena Spina

Viale delle Milizie n. 9 00192 Roma

tel. 06-35340262 fax 0635340270 - cell. 348 7624764

e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com

avvocatessaelenaspina@gmail.com

pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA RICORSO .R.G. N. _12571/2023 ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI PER

Corvino Maria Antonietta nata ad Aversa il 18 marzo 1979 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N – pec:avvocatessaelenaspina@pec.it - fax 0637514625) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9 giusta procura in calce al presente ricorso.

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Università Europea di Roma, in persona del Rettore *pt* rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando dell'Università Europea di Roma Decreto Rettorale n. 99/23 del 3 giugno 2023, avente ad oggetto il bando di selezione per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

(D.M. 30 settembre 2011) a.a. 2022-2023 in persona del Presidente rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Università Europea di Roma, in persona del Rettore presso la sede

Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando dell'Università Europea di Roma - Decreto Rettorale n. 99/23 del 3 giugno 2023

Resistenti

Nei confronti di

Conte Rocco Via Arcidiacono Tommaso 87 - 00143 Roma (RM)

Per l'annullamento

Del Decreto rettorale n. 265/23 dell'Università Europea di Roma, datato 3 ottobre 2023 successivamente conosciuto tramite il deposito in seno al presente ricorso in data 13 ottobre 2023 di Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso per l'accesso ai percorsi didattico agli alunni con disabilità Scuola Secondaria di II grado per l'a.a.2022/2023; nonché per l'annullamento della stessa graduatoria definitiva degli ammessi allo stesso corso di formazione allegata al decreto di cui *supra*.

FATTO

1. Come noto la vicenda riguarda quei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nello specifico nella scuola secondaria di II grado, che ogni Ateneo è autorizzato ad attivare ex decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Le prove di accesso e le modalità di espletamento delle stesse sono disciplinate (ai sensi dell'articolo 3 comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92) dai bandi emanati da ciascun Ateneo. Nella nostra vicenda l'Università chiamata in causa ha bandito questa selezione con Bando n. Decreto Rettorale n. 99/23 del 3 giugno 2023.

2. Chi ricorre **in data 28 giugno 2023**, presso la sede dell'Istituto Nobel Montalcini, ha sostenuto e superato l'Esame di Stato volto al conseguimento del

diploma professionale per i servizi enogastronomici e per l'ospitalità alberghiera- articolazione Attività per i servizi di ristorazione, col voto di 88/100 (si Allega certificato prot. N. A/5257 dell'Istituto Nobel Montalcini). <u>Il Diploma era tra i titoli sufficienti per accedere ai percorsi in questione.</u>

- 3. La stessa entro il termine del 3 Luglio, previsto nel Bando D.r. n.99/23 del 3 giugno 2023, ha presentato domanda alla Università Europea di Roma per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità Scuola secondaria di II grado.
- 4. Una volta ammessa, dopo aver superato le prove preselettive e le prove scritte, è stata esclusa dalla selezione attraverso il provvedimento impugnato Decreto Rettorale prot. N. 193/23 di esclusione dal prosieguo delle prove per l'accesso al corso abilitante, rivolto collettivamente ad una serie di candidati. L'esclusione è stata motivata nei seguenti termini, relativamente alla data di conseguimento del diploma che l'Università ha ritenuto tardiva: "considerato che ai sensi dell'art. 28 comma 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 45/2023 per "data del conseguimento del diploma" è da intendersi la data nella quale la Commissione si è riunita presso l'Istituto scolastico per lo scrutinio finale" sono esclusi i seguenti candidati.".
- 5. Attraverso questa difesa è stata avanzato apposita istanza e sono state ribadite le ragioni della ricorrente, anche producendo la certificazione della scuola, delegata dalla Commissione d'Esame di Stato, da cui risultava il superamento dell'esame stesso in data 28 giugno. Ma l'Università ha motivato il diniego di riesame attraverso la seguente motivazione: "facendo seguito alla sua istanza, Le preciso che purtroppo come riportato nel decreto rettorale n. 193/23 del 4 agosto 2023, ai sensi dell'art. 28 comma 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 0000045 del 09.03.2023, per "data del conseguimento del diploma" è da

intendersi la data nella quale la Commissione si è riunita presso l'istituto scolastico per lo scrutinio finale."

6. L'esclusione si ritiene sia ingiusta ed illegittima, del tutto disarmonica con l'impianto normativo che regola la vicenda e con la ratio che l'Ordinamento scolastico ha seguito nella indizione di questi canali abilitanti.
L'esclusione, infatti, ingiustamente, non riconosce alcun effetto giuridico al superamento dell'esame di Stato, superamento giuridicamente cristallizzato e accertato dal Verbale degli Esami di Stato e dalla certificazione dell'Istituto Nobel Montalcini che, su delelga della Commissione d'esame, lo rende noto.
Si ritiene che la vicenda andava letta in armonia con i principi fondamentali dell'Ordinamento scolastico, nonché del procedimento amministrativo, considerando, tra le altre cose, che i concetti di esecutività da un lato e conoscenza legale dell'atto amministrativo dall'altro non sempre sono coincidenti e automaticamente sovrapponibili (Cons. Stato, sez. V, 17 novembre

2009, n. 7151).

7. Occorre, peraltro, rammentare che l'esclusione è caratterizzata da gravissima disparità di trattamento, il diniego, infatti, racchiude una ingiusta barriera ad un cammino di formazione a carico di una precaria della scuola. La ricorrente si vede impedire di procedere nel proprio cammino di formazione, proprio quando numerosi provvedimenti hanno già riconosciuto ai precari della scuola la possibilità di accedere a canali abilitanti, concorsuali e alle Graduatorie provinciali per le supplenze con riserva di conseguire i titoli e requisiti richiesti, soprattutto quando si tratta di procedure finalizzate alla formazione. Quest'anno, ad esempio, è stata data la possibilità agli aspiranti in procinto di sostenere le prove del concorso ordinario di iscriversi in GPS con riserva. In questo modo quei candidati vincitori hanno potuto far valere il titolo della abilitazione prima ancora che lo stesso fosse formalmente conseguito e pubblico, nelle graduatorie di merito dei vari concorsi. Il Ministero aveva già rimarcato,

durante la fase di compilazione delle domande, le modalità secondo cui sarebbe stato possibile far valere quel titolo.

- 8. In quei casi correttamente numerosissimi aspiranti docenti hanno potuto iscriversi con riserva in prima fascia in attesa del titolo da conseguire (si veda ad esempio l'Ordinanza n. 112 del 6 maggio 2022). Lo Stesso Decreto Ministeriale n. 92 dell'8 febbraio 2019 titolato "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", prevede all'art. 3, comma 1 lett.b) per alcuni docenti l'inclusione con riserva nei seguenti termini: Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione L'Università, al contrario, ha dato una lettura erronea, fonte di gravissima disparità di trattamento, illegittima interpretazione dell'impianto normativo rifiutando ingiustamente di attribuire un effetto giuridico all'esame svolto dalla istante, così come più volte ha già spiegato la giustizia amministrativa: «il superamento degli esami [e il conseguimento del titolo] comprova[no] la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l'iniziativa intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate» (cfr. ancora Consiglio di Stato, VII, nn. 2856, 3357 e 4551 del 2022, cit.);
- 9. Il Tar del Lazio con Ordinanza ha respinto l'istanza cautelare. In occasioned ella fase cautelare la controparte Università Europea di Roma in data 13 ottobre 2023 ha depositato anche la graduatoria definitiva qui impugnata, provvedimento che

non riesamina la posizione della ricorrente confermando la portata lesiva già impugnata.

0000000

Tutto ciò premesso i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati, per i seguenti motivi di diritto che ne lamentano la gravissima illegittimità.

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione del il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 - come modificato dal Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 81 del 25 marzo 2013 - recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". Nonché del il Decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 948 del 1° dicembre 2016, recante" Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISA-MENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTO-RIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

I provvedimenti impugnati confermano e rinnovano le determinazioni lesive già impugnate e non riesaminano la posizione della ricorrente, si deve pertanto tornare a lamentare la negazione di ogni effetto di legge al superamento dell'esame di Stato svolto dalla ricorrente in data 28 giugno (quindi nei termini rispetto alla scadenza della domanda di cui al Bando in questione fissata per il 3 luglio). Mentre, la produzione degli effetti legali del superamento dell'esame di Stato avrebbe dovuto essere valutata con particolare cautela e, quindi, sottostare ad un canone di interpretazione che prendesse in esame i principi tutti dell'ordinamento scolastico e la stessa *ratio* del percorso formativo in questione.

A favore di una regola di cautela depongono plurime considerazioni, riconducibili, essenzialmente alla notevole rilevanza degli interessi implicati nella materia in esame, in particolar modo per quanto concerne l'incidenza che l'atto assume oggi per la ricorrente ai fini dell'interesse legittimo alla prosecuzione dei propri studi, alla possibilità di migliorare la propria posizione e come nel nostro caso appunto semplicemente partecipare ad una procedura formativa. Non ultima, alla conseguente necessità di privilegiare l'opzione meno sfavorevole per l'esercizio del diritto che si vuole perseguire e, quindi, maggiormente conforme ai principi costituzionali espressi dagli artt. 34 e ss. Cost..

I provvedimenti impugnati sono illegittimi, pertanto anzitutto, perché negando ogni effetto giuridico all'esame di Stato pur superato dalla ricorrente nella data del 28 Giugno, data antecedente alla scadenza del termine utile per iscriversi al corso di formazione in questione, non soltanto negano il diritto allo studio della ricorrente, negano ogni effetto legale all'Esame di Stato pur sostenuto ed impediscono anche ogni applicazione del principio della conservazione e produzione degli effetti giuridici di quell'esame: «il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento

degli esami universitari sostenuti) e appare conforme all'interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, cui pure fa riferimento l'art. 3, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999 n. 264, unitamente al criterio dell'offerta potenziale del sistema universitario, ai fini della determinazione del contingente nazionale annuale per l'accesso ai predetti corsi universitari» e che «deve ritenersi meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico <u>l'interesse a che gli esami non si svolgano inutilment</u>e e che la durata dei processi non ne renda incerto l'esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2009 n. 108)» (cfr. sempre Consiglio di Stato, VII, nn. 2856, 3357 e 4551 del 2022, cit.); (Tar del Lazio sentenza n. 12958/2023; Consiglio di stato sentenza n. 5570/2018).

L'operato dell'Amministrazione appare limitarsi alla considerazione della sola pubblicità dichiarativa dell'atto di esame già concluso, prevista e prescritta dalle specifiche determinazioni di cui alla Ordinanza Ministeriale n. 45/2023. Il termine ivi indicato costituisce una forma di pubblicità in grado di integrare di per sé gli estremi della conoscenza *erga omnes* dell'atto pubblicato, ma **non esclude l'effetto legale al conseguimento stesso e al superamento dell'esame nella data svolta, che viene attestato dallo stesso Verbale d'esame** (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2015, n. 5398; Id., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2287).

Nel caso di specie, il regime di pubblicità degli esiti dell'esame previsto dalla Ordinanza Ministeriale n. 45/2023 va letto e applicato in maniera coerente col sistema di norme, <u>la disposizione in questione non esclude assolutamente gli effetti costitutivi del superamento dell'esame</u>, altrimenti bisognerebbe pensare che l'Esame di ciascun candidato non abbia alcun valore, per

diventare una sorta di enorme esame collettivo giuridicamente indistinto.

L'effetto conoscitivo legale ha in sostanza rilevanza unicamente come pubblicità notizia, ma non inficia i fini del conferimento dell'esecutività all'atto del superamento dell'esame testimoniato dal Verbale stesso. Importa considerare, innanzitutto, che i concetti di esecutività e conoscenza legale dell'atto amministrativo non sono coincidenti e automaticamente sovrapponibili (Cons. Stato, sez. V, 17 novembre 2009, n. 7151). Mentre soltanto il Verbale dell'Esame di Stato svolto dalla ricorrente nella data del 28 giugno - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la "verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa", e cioè requisito "richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova" (CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

00000

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Considerata l'impossibilità di individuare esattamente docenti controinteressatisi chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52, 2 co, c.p.a.

Tutto ciò premesso,

Si chiede all'ecc.mo Collegio adito l'accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti, nonché del ricorso principale, e per l'effetto l'annullamento dei provvedimenti impugnati di cui in epigrafe, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla tutela di chi ricorre con particolare riferimento alla ammissione, anche in subordine con riserva, al prosieguo della procedura e alle prove orali di cui alla selezione in argomento.

Roma 7 dicembre 2023

Avv. Elena Spina